



**COMUNE DI POZZALLO**  
Provincia di Ragusa

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 1104 del 27-06-2026**

**Determinazione del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico**

**N. 50 DEL 27-06-2026**

**Ufficio: AGOSTA GIOVANNA - EDILIZIA PRIVATA**

**Oggetto: Disciplina del procedimento amministrativo concernente le attività di intrattenimento musicale, i piccoli trattenimenti e le autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore. Recepimento per quanto di competenza del SUAP, delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n.11 del 4 giugno 2026. Approvazione della modulistica di presentazione telematica delle istanze e del repertorio informatico delle pratiche.**

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di giugno, il Responsabile del servizio Rizzuto Audenzio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII  
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO**

**Premesso**

**che** il Comune di Pozzallo costituisce una località a prevalente vocazione turistica nella quale, durante il periodo estivo, si registra un consistente incremento delle attività economiche riconducibili ai pubblici esercizi, agli stabilimenti balneari, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli eventi musicali, culturali e ricreativi;

**che** il fenomeno della cosiddetta "movida" comporta la necessità di contemperare l'esercizio delle attività economiche con la tutela della salute pubblica, del diritto al riposo dei residenti, della quiete pubblica, della sicurezza urbana e del decoro cittadino;

**che**, per tali finalità, il Sindaco ha adottato l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026 avente ad oggetto:

**"Stagione Estiva 2026 – Misure per la prevenzione e vigilanza delle attività commerciali e di intrattenimento con particolare riguardo al fenomeno della movida"**, disciplinando, tra l'altro, l'esercizio delle attività rumorose, dei piccoli trattenimenti, delle attività temporaneamente rumorose, delle autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore, dei controlli e delle sanzioni;

**che** il vigente **Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 28 giugno 2024, disciplina in maniera organica le emissioni sonore, le deroghe ai limiti acustici e le competenze amministrative in materia;

**che** il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 individua nello Sportello Unico per le Attività Produttive l'unico punto di accesso per il richiedente relativamente a tutti i procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio delle attività produttive e di prestazione di servizi;

**che** si rende necessario uniformare il procedimento amministrativo concernente:

- le SCIA relative ai piccoli trattenimenti presso gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
- le istanze di autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore;
- la gestione documentale;
- il monitoraggio delle pratiche;
- le modalità telematiche di presentazione delle istanze;

nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento comunale e dell'Ordinanza Sindacale.

### **Premesso altresì**

**che** questa Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica e del governo del territorio, intende procedere alla predisposizione del **Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.)**, quale strumento fondamentale di pianificazione previsto dall'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, finalizzato alla classificazione acustica del territorio comunale, alla tutela dall'inquinamento acustico ed alla corretta programmazione delle attività produttive, commerciali, turistiche e di pubblico intrattenimento;

**che** il P.C.C.A. costituisce uno strumento indispensabile per la pianificazione del territorio e per la determinazione dei limiti di emissione e di immissione sonora applicabili alle diverse zone comunali, nonché per l'attuazione delle politiche di prevenzione e di risanamento acustico previste dalla normativa nazionale e regionale;

**che** è intendimento del Settore VIII – Urbanistica e Sviluppo Economico – avviare le procedure amministrative finalizzate all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, nonché curarne il successivo iter di adozione ed approvazione secondo la normativa vigente;

**che**, nelle more dell'affidamento dell'incarico professionale, della redazione del Piano, della sua adozione e della definitiva approvazione, permane l'esigenza di assicurare continuità all'azione amministrativa, garantendo l'ordinato svolgimento delle attività di intrattenimento, delle manifestazioni temporanee e delle attività rumorose, mediante l'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 447/1995, nei relativi provvedimenti attuativi, nel vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e nell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026;

**che** la presente determinazione è pertanto finalizzata esclusivamente a disciplinare il procedimento amministrativo di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, assicurando uniformità dell'azione amministrativa, trasparenza, semplificazione procedimentale e certezza dei rapporti con gli operatori economici, senza introdurre modifiche alla disciplina sostanziale vigente.

### **Dato atto**

**che** con Determinazione del Responsabile del Settore VIII – Urbanistica e Sviluppo Economico n. 23 del 3 aprile 2026 è stata approvata la nuova modulistica S.U.A.P. per la gestione dei procedimenti concernenti le manifestazioni di pubblico spettacolo, gli spettacoli temporanei, le manifestazioni pubbliche e le attività di piccolo trattenimento musicale esercitate nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di uniformare l'azione amministrativa alle intervenute modifiche normative ed alle direttive impartite dalla Prefettura di Ragusa;

**che**, in particolare, la citata determinazione ha approvato, tra l'altro, l'**Allegato 6 – S.C.I.A. per piccoli trattenimenti musicali nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, disciplinando le modalità di presentazione delle relative segnalazioni certificate di inizio attività.

**che** la suddetta modulistica è finalizzata esclusivamente a consentire lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali accessori all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei limiti di emissione sonora stabiliti dalla normativa vigente, dal Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e dalle ulteriori disposizioni applicabili;

**che** la presentazione della S.C.I.A. per piccoli trattenimenti musicali **non costituisce, né sostituisce, l'autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore** prevista dall'art. 6 della Legge n. 447/1995 e dal vigente Regolamento comunale, permanendo l'obbligo di richiedere uno specifico provvedimento autorizzatorio ogniqualvolta l'attività comporti il superamento dei limiti acustici ordinariamente consentiti;

**che** si rende pertanto necessario coordinare la disciplina procedimentale approvata con la citata Determinazione n. 23/2026 con le disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026 e con il vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, distinguendo nettamente il procedimento relativo ai piccoli trattenimenti musicali esercitati entro i limiti acustici consentiti dal procedimento concernente il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore;

### **Considerato**

**che** l'assenza del Piano Comunale di Classificazione Acustica non impedisce l'esercizio delle competenze comunali in materia di autorizzazioni alle attività rumorose, trovando applicazione, fino all'approvazione del Piano, la disciplina transitoria prevista dalla Legge n.

447/1995, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, dalle ulteriori disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché dal Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

**che** il SUAP, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, svolge funzioni di coordinamento amministrativo dei procedimenti concernenti le attività produttive, assicurando la gestione unitaria delle istanze, la completezza documentale e l'interlocuzione con gli uffici competenti;

**che** le disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026 devono essere coordinate con il procedimento amministrativo telematico previsto dalla normativa nazionale in materia di Sportello Unico;

che risulta opportuno disciplinare in maniera uniforme:

- le modalità di presentazione delle istanze;
- la documentazione tecnica;
- l'istruttoria amministrativa;
- le richieste di integrazione documentale;
- i termini procedurali;
- il monitoraggio delle pratiche;
- la gestione informatica delle autorizzazioni;

fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

### **Dato atto**

**che** la presente determinazione:

- **non modifica** le disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026;
- **non modifica** il vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- disciplina esclusivamente il procedimento amministrativo di competenza del Settore VIII – Urbanistica e Sviluppo Economico – Sportello Unico per le Attività Produttive;

**che** le disposizioni della presente determinazione devono essere interpretate in conformità:

- alla Legge n. 447/1995;
- al D.P.R. n. 227/2011;
- al D.P.R. n. 160/2010;
- alla Legge n. 241/1990;
- al D.Lgs. n. 267/2000;
- al Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico;

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.50 del 27-06-2026 COMUNE DI POZZALLO

- all'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026.

## **DETERMINA**

*per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, nonché in attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026 e nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di approvare il seguente disciplinare amministrativo.*

1. Di approvare il seguente **Disciplinare amministrativo per la gestione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore, ai piccoli trattenimenti musicali ed alle attività temporaneamente rumorose**, composto dagli articoli da 1 a 13, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la presente determinazione costituisce atto di organizzazione e coordinamento dell'attività amministrativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), finalizzato a disciplinare il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore, nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e dell'Ordinanza Sindacale richiamata nelle premesse.
3. Di dare atto che la presente determinazione **non modifica né sostituisce** le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, nell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026 e nella Determinazione del Responsabile del Settore VIII n. 23 del 3 aprile 2026, ma ne disciplina esclusivamente gli aspetti procedurali di competenza del SUAP.
4. Di approvare la modulistica allegata alla presente determinazione relativa ai procedimenti di autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Di demandare al Responsabile del procedimento del **SUAP – Servizio Commercio** ogni adempimento conseguente all'attuazione della presente determinazione, compresa la gestione telematica delle istanze, il coordinamento istruttorio con gli uffici competenti, il monitoraggio dei procedimenti e l'aggiornamento della modulistica, qualora reso necessario da modifiche normative o regolamentari che non incidano sul contenuto sostanziale del presente disciplinare.
6. Di trasmettere copia della presente determinazione:
  - al Sindaco;
  - al Segretario Generale;
  - al Comando della Polizia Locale;
  - al Settore competente in materia ambientale;
  - all'Ufficio Messaggi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
  - agli altri uffici eventualmente interessati;
  - alla Prefettura di Ragusa;
  - Alla Questura di Ragusa;
  - Ai Carabinieri di Ragusa;
7. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
  8. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le disposizioni vigenti.
  9. Di dare atto che la presente determinazione acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione digitale ed è immediatamente esecutiva, in quanto atto gestionale adottato nell'esercizio delle competenze dirigenziali ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10. Di stabilire che le disposizioni contenute nella presente determinazione trovano applicazione per tutte le istanze presentate successivamente alla data della sua esecutività, nonché, ove compatibili, ai procedimenti non ancora conclusi alla medesima data.
  11. Di dare atto che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente determinazione, trovano applicazione le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, del vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026 e di ogni altra disposizione statale e regionale vigente in materia.

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. La presente determinazione disciplina, nell'ambito delle competenze attribuite allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), il procedimento amministrativo concernente:
  - a) le attività di piccolo trattenimento musicale esercitate nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) le attività temporaneamente rumorose;
  - c) le manifestazioni temporanee;
  - d) le autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore;
  - e) le modalità di presentazione telematica delle istanze;
  - f) la modulistica unificata;
  - g) le modalità di svolgimento dell'istruttoria amministrativa;
  - h) il coordinamento tra il SUAP e gli altri uffici competenti.
2. La presente determinazione costituisce atto di organizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e disciplina esclusivamente le modalità di gestione dei procedimenti amministrativi di competenza del Settore VIII – Urbanistica e Sviluppo Economico – Sportello Unico per le Attività Produttive.
3. Restano ferme ed integralmente applicabili:
  - le disposizioni contenute nella Legge 26 ottobre 1995, n.447;
  - il D.P.C.M. 14 novembre 1997;
  - il D.P.R. n.160/2010;
  - il vigente Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico;
  - l'Ordinanza Sindacale n.11 del 4 giugno 2026;
  - ogni ulteriore disposizione nazionale e regionale vigente in materia.

#### **Articolo 2**

##### **Recepimento dell'Ordinanza Sindacale**

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.50 del 27-06-2026 COMUNE DI POZZALLO

1. La presente determinazione recepisce integralmente, per quanto compatibili con la natura gestionale del presente provvedimento, le disposizioni contenute nel **Capo II dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 4 giugno 2026**, concernenti:
  - utilizzo di apparecchi ed impianti musicali;
  - piccoli trattenimenti musicali;
  - attività rumorose temporanee;
  - autorizzazioni in deroga;
  - orari;
  - controlli;
  - sanzioni;
  - prescrizioni operative.
2. Le disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e trovano applicazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi gestiti dal SUAP, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente determinazione in ordine alle modalità di presentazione delle istanze, allo svolgimento dell'istruttoria amministrativa ed al coordinamento procedimentale.
3. In caso di successive modifiche dell'Ordinanza Sindacale o del Regolamento comunale, le disposizioni della presente determinazione si intendono automaticamente adeguate alle nuove previsioni normative, limitatamente alle parti incompatibili.

### **Articolo 3**

#### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni della presente determinazione si applicano:
  - a) ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) agli stabilimenti balneari;
  - c) ai circoli privati;
  - d) agli esercizi commerciali;
  - e) alle strutture ricettive;
  - f) alle attività turistico-ricettive;
  - g) agli organizzatori di manifestazioni temporanee;
  - h) agli enti pubblici e privati promotori di eventi;
  - i) ai soggetti che richiedono autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore.
2. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre Amministrazioni o Autorità.

## Articolo 4

### Coordinamento con la Determinazione n. 23 del 3 aprile 2026

1. La presente determinazione costituisce integrazione e coordinamento della Determinazione del Responsabile del Settore VIII n. 23 del 3 aprile 2026, con la quale è stata approvata la modulistica unificata del S.U.A.P. per i procedimenti concernenti le manifestazioni di pubblico spettacolo, gli spettacoli temporanei, le pubbliche manifestazioni e i piccoli trattenimenti musicali esercitati nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nella predetta determinazione in materia di:
  - modulistica;
  - modalità di presentazione delle istanze;
  - termini procedurali;
  - documentazione amministrativa e tecnica;
  - procedimento relativo ai pubblici spettacoli.
3. La modulistica approvata con l'Allegato 6 della Determinazione n. 23/2026, concernente la S.C.I.A. per piccoli trattenimenti musicali nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituisce esclusivamente titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività accessoria di trattenimento musicale nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento comunale e dall'Ordinanza Sindacale.
4. La presentazione della S.C.I.A. di cui al comma precedente **non costituisce autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore**, né abilita al superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale.
5. Ogni attività che comporti il superamento dei limiti di emissione sonora stabiliti dalla normativa vigente è subordinata al preventivo rilascio della specifica **autorizzazione in deroga**, secondo le modalità disciplinate dalla presente determinazione e dal vigente Regolamento comunale.
6. La **SCIA per piccoli trattenimenti** e l'**autorizzazione in deroga** sono due procedimenti distinti, la prima abilita allo svolgimento dell'attività **entro i limiti acustici**, mentre la seconda è necessaria solo per il loro superamento.

## CAPO II

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E DELLE EMISSIONI SONORE

#### Art. 5

##### Attività disciplinate

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle attività di intrattenimento musicale e alle emissioni sonore prodotte:

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.50 del 27-06-2026 COMUNE DI POZZALLO

- a) dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) dagli stabilimenti balneari;
- c) dai circoli privati;
- d) dalle strutture turistico-ricettive;
- e) dalle attività commerciali autorizzate;
- f) dalle manifestazioni temporanee;
- g) dagli spettacoli e trattenimenti musicali;
- h) dalle attività temporaneamente rumorose;
- i) dalle attività per le quali venga richiesta autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore.

2. Restano ferme le competenze attribuite dalla normativa vigente all'A.R.P.A., all'Azienda Sanitaria Provinciale, agli Organi di Polizia e agli altri Enti competenti.

## **Art. 6**

### **Utilizzo di impianti elettroacustici e diffusione musicale**

1. L'utilizzo di impianti elettroacustici, amplificatori, diffusori sonori, strumenti musicali amplificati o di qualsiasi altro impianto destinato alla diffusione della musica è consentito esclusivamente nel rispetto:
  - della Legge n.447/1995;
  - del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
  - del vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico;
  - dell'Ordinanza Sindacale n.11 del 4 giugno 2026;
  - della presente determinazione.
2. **Gli impianti devono essere installati, tarati e utilizzati in modo tale da non determinare il superamento dei limiti** di emissione sonora previsti dalla normativa vigente.
3. Il titolare dell'attività è responsabile del corretto utilizzo degli impianti e del rispetto dei limiti acustici.
4. L'eventuale superamento dei limiti di emissione sonora è consentito esclusivamente previo rilascio della specifica autorizzazione in deroga disciplinata dal presente provvedimento.

## **Art. 7**

### **Piccoli trattenimenti musicali e autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore**

#### **1. Ambito di applicazione**

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.50 del 27-06-2026 COMUNE DI POZZALLO

Il presente articolo disciplina i piccoli trattenimenti musicali svolti dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali musica dal vivo, musica d'ascolto, karaoke, piano-bar, DJ set ed ogni altra forma di intrattenimento musicale accessoria all'attività principale, nel rispetto della Legge n. 447/1995, del vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, dell'Ordinanza Sindacale vigente e della presente determinazione.

## 2. Attività ordinaria

Lo svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali è consentito mediante presentazione della S.C.I.A. approvata dal Settore VIII – Sportello Unico per le Attività Produttive, purché l'attività venga esercitata nel rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora previsti dalla normativa vigente.

La presentazione della S.C.I.A. **non costituisce autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore** e non abilita al superamento dei valori limite fissati dalla normativa e dal Regolamento comunale.

## 3. Attività soggetta ad autorizzazione in deroga

Qualora l'attività comporti il superamento dei limiti di emissione o di immissione sonora previsti dalla normativa vigente, il titolare dell'esercizio è tenuto a richiedere preventivamente specifica autorizzazione in deroga, corredata della documentazione tecnica prescritta nel successivo articolo.

L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale.

## 4. Limiti quantitativi delle autorizzazioni in deroga

Il rilascio delle autorizzazioni in deroga è subordinato al rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dal vigente Regolamento comunale, come di seguito riepilogati.

Limite	Disciplina
Deroghe concedibili nei mesi diversi da luglio e agosto	Massimo n. 2 autorizzazioni in deroga per ciascun pubblico esercizio per ogni mese
Deroghe concedibili nei mesi di luglio e agosto	Massimo n. 8 autorizzazioni in deroga per ciascun mese
Limite massimo annuale	Massimo n. 24 autorizzazioni in deroga per anno <b>per sito</b>
Definizione di sito	Per sito si intende la singola via o piazza nella quale ricade il locale per il quale viene richiesta l'autorizzazione in deroga
Compatibilità territoriale	Nella medesima giornata non possono essere concesse autorizzazioni in deroga per locali ubicati entro 100 metri in linea d'aria tra loro.
Criterio di priorità	Qualora il numero delle richieste ecceda i limiti consentiti, le autorizzazioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di

	presentazione dell'istanza.
--	-----------------------------

*"I limiti quantitativi di cui al presente articolo sono applicati nel rispetto delle definizioni contenute nel vigente Regolamento comunale. In particolare, il limite massimo di ventiquattro autorizzazioni annue è riferito al 'sito', come definito dal Regolamento comunale, mentre i limiti mensili trovano applicazione secondo le disposizioni regolamentari vigenti."*

## **5. Verifica istruttoria**

Il SUAP, nell'ambito dell'istruttoria amministrativa:

- a) verifica la completezza della documentazione;
- b) verifica la conformità dell'istanza al Regolamento comunale;
- c) verifica il rispetto dei limiti quantitativi riportati nella tabella di cui al comma precedente;
- d) verifica il rispetto del limite massimo annuale delle autorizzazioni in deroga riferite al sito interessato;
- e) verifica il rispetto del limite dei 100 metri tra i siti per eventi programmati nella medesima giornata;
- f) verifica il rispetto dell'ordine cronologico delle istanze qualora le richieste eccedano il numero massimo autorizzabile.

## **6. Monitoraggio amministrativo**

Ai soli fini del monitoraggio dell'attività amministrativa, il SUAP provvede alla registrazione informatica delle autorizzazioni rilasciate, indicando:

- il sito interessato;
- la data dell'evento;
- il numero progressivo dell'autorizzazione;
- il numero delle autorizzazioni già rilasciate nel corso dell'anno per il medesimo sito.

La registrazione ha esclusivamente finalità gestionali e di controllo procedimentale e non sostituisce il registro previsto dal vigente Regolamento Comunale tenuto presso il settore Ambiente.

## **7. Clausola di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, nella Legge n. 447/1995 e nell'Ordinanza Sindacale vigente.

## **Art. 8**

### **Limiti delle emissioni sonore e criteri applicativi**

#### **1. Principi generali**

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.50 del 27-06-2026 COMUNE DI POZZALLO

Le attività disciplinate dalla presente determinazione devono essere esercitate nel rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora stabiliti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, dal vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti.

L'eventuale superamento dei limiti di seguito indicati è consentito esclusivamente nei casi espressamente previsti dal Regolamento comunale e previo rilascio della prescritta autorizzazione in deroga.

## 2. Limiti di emissione sonora

Ai fini della presente determinazione si richiamano i valori limite previsti dal vigente Regolamento comunale e dalla normativa nazionale.

Tipologia	Limite
Limite di immissione notturna	<b>45 dB(A)</b>
Limite massimo autorizzabile in deroga per manifestazioni temporanee	<b>75 dB(A)</b>
Durata massima della misurazione	secondo normativa tecnica vigente
Modalità di rilevazione	fonometro conforme alle norme UNI e CEI

## 3. Attività normalmente consentite (senza autorizzazione in deroga)

Sono ordinariamente consentite, mediante la presentazione della S.C.I.A. prevista dalla presente determinazione, le attività che rispettano i limiti di emissione e di immissione sonora stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:

- musica di sottofondo diffusa mediante impianti audio regolati a volume contenuto;
- esibizioni musicali acustiche prive di amplificazione o con amplificazione di modesta entità;
- piccoli trattenimenti musicali che non determinano il superamento dei limiti acustici consentiti;
- diffusione sonora finalizzata esclusivamente all'accompagnamento dell'attività di somministrazione.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti acustici, le caratteristiche emissive delle sorgenti sonore dovranno essere determinate in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215.

La documentazione attestante la verifica dei requisiti acustici, corredata dalla relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica, dovrà essere allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista dalla presente determinazione.

Una copia della medesima documentazione dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, a semplice richiesta, alle autorità competenti preposte alle attività di vigilanza e controllo.

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.50 del 27-06-2026 COMUNE DI POZZALLO

#### 4. Attività soggette ad autorizzazione in deroga

È invece obbligatorio acquisire la preventiva autorizzazione in deroga quando, anche in via presuntiva o sulla base della relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, l'attività sia idonea a determinare il superamento dei limiti di emissione o di immissione sonora previsti dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo:

- concerti;
- spettacoli musicali con impianti ad elevata potenza;
- DJ set con amplificazione professionale;
- eventi danzanti;
- manifestazioni con impianti elettroacustici ad elevata pressione sonora;
- eventi che richiedano l'applicazione del limite derogatorio di **75 dB(A)** previsto dal Regolamento comunale.

Attività	Serve solo SCIA	Serve autorizzazione in deroga
Musica di sottofondo	✓	
Piano bar a basso volume	✓ (se entro i limiti)	
Karaoke	✓ (se entro i limiti)	✓ (se supera i limiti)
DJ set		✓
Concerto		✓
Musica live con impianto professionale		✓

#### 5. Presunzione di necessità della deroga

Fermo restando quanto accertato in sede istruttoria, si presume la necessità dell'autorizzazione in deroga ogniqualvolta l'evento preveda impianti di amplificazione tali da poter superare i limiti ordinariamente consentiti.

#### 6. Obblighi del gestore

Il titolare dell'attività è tenuto a:

- a) mantenere costantemente il volume entro i limiti autorizzati;
- b) rispettare gli orari stabiliti;
- c) adottare ogni misura utile alla riduzione dell'impatto acustico;

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.50 del 27-06-2026 COMUNE DI POZZALLO

d) osservare le eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale, dall'A.R.P.A., dall'Azienda Sanitaria Provinciale e dagli organi di controllo.

## **Art. 9**

### **Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore**

L'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore deve essere presentata esclusivamente mediante il portale telematico **impresainungiorno** in uso presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando l'apposita modulistica approvata dal Settore VIII.

L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal richiedente o dal procuratore speciale ed essere corredata della documentazione di seguito elencata.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) **estremi della S.C.I.A. per piccoli trattenimenti musicali**, qualora l'autorizzazione in deroga sia richiesta da un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) **estremi dell'autorizzazione all'uso del suolo pubblico**, qualora sia richiesta autorizzazione in deroga per eventi all'aperto;
- c) **programma dettagliato della manifestazione o dell'evento** con indicazione del giorno per le quali viene richiesta la deroga e degli orari di inizio e di cessazione dell'attività musicale;
- d) **relazione tecnica redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale** iscritto nell'Elenco Nazionale di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. contenente almeno:
  - descrizione dell'attività;
  - ubicazione dell'evento;
  - individuazione del sito interessato;
  - planimetria in scala adeguata con indicazione degli edifici circostanti;
  - individuazione dei ricettori sensibili eventualmente presenti;
  - descrizione degli impianti elettroacustici utilizzati;
  - potenza complessiva dell'impianto;
  - posizione degli altoparlanti;
  - livelli previsionali di emissione sonora;
  - livelli previsionali di immissione sonora;
  - durata prevista dell'evento;
  - eventuali misure di mitigazione acustica adottate;
  - dichiarazione attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente;
- e) **Documentazione relativa all'impianto elettroacustico:**
  - scheda tecnica degli impianti di diffusione sonora;
  - dichiarazione attestante la corretta installazione degli impianti;
  - certificazione attestante la regolazione dell'impianto;
  - documentazione attestante la taratura del limitatore acustico, ove installato;
  - dichiarazione del livello massimo di emissione sonora impostato sul limitatore;

- certificazione dell'installatore o del tecnico competente qualora sia presente un sistema di limitazione automatica della pressione sonora.

**f) Elaborati grafici**

- planimetria dell'area interessata;
- localizzazione delle casse acustiche;
- localizzazione del palco, ove previsto;
- localizzazione dei ricettori sensibili;
- individuazione delle aree destinate al pubblico;
- eventuali barriere o sistemi di mitigazione acustica.

**g) Dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà a forma del richiedente, attestante:**

- di conoscere integralmente il Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nell'eventuale autorizzazione rilasciata;
- di impegnarsi a rispettare gli orari autorizzati;
- di adottare tutte le misure necessarie per limitare il disturbo arrecato ai residenti;
- di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**h) Documentazione integrativa**

Il Responsabile del procedimento, qualora lo ritenga necessario ai fini dell'istruttoria, può richiedere documentazione tecnica integrativa, chiarimenti, elaborati grafici aggiuntivi, misurazioni fonometriche, simulazioni acustiche o ogni altro elemento ritenuto utile per la corretta valutazione dell'istanza.

La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'istanza è dichiarata irricevibile qualora:

- a) sia presentata con modalità diverse dal portale telematico SUAP impresainungiorno;
- b) risulti priva della documentazione essenziale di cui ai commi 2 e 3;
- c) sia priva della relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica, nei casi in cui essa sia prescritta dalla normativa vigente;

Il SUAP provvede alla verifica della completezza formale della documentazione e trasmette l'istanza agli uffici competenti per l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni tecniche eventualmente previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale.

**Art. 10**

**Coordinamento con i procedimenti di pubblico spettacolo e salvaguardia degli ulteriori adempimenti**

Le disposizioni della presente determinazione disciplinano il procedimento amministrativo concernente i piccoli trattenimenti musicali, le attività temporaneamente rumorose e le autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore, ferme restando le disposizioni previste

dalla Determinazione del Responsabile del Settore VIII n. 23 del 3 aprile 2026 e dalla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo.

Restano integralmente ferme le disposizioni concernenti:

- gli spettacoli e trattenimenti pubblici;
- gli eventi temporanei;
- le manifestazioni musicali;
- i concerti;
- gli spettacoli viaggianti;
- le manifestazioni sportive;
- le sagre;
- le feste popolari;
- le manifestazioni organizzate da enti pubblici o privati;
- ogni altra attività disciplinata dalla Determinazione dirigenziale n. 23 del 3 aprile 2026.

Per tali attività continuano ad applicarsi le procedure amministrative, la modulistica, i termini, la documentazione e gli adempimenti già approvati con la citata determinazione.

Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente comportino il superamento dei limiti di emissione o di immissione sonora previsti dalla normativa vigente o dal Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, gli organizzatori sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione prevista per il procedimento principale, apposita istanza di autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore.

L'istanza dovrà essere presentata mediante il portale telematico SUAP secondo le modalità e con la documentazione previste dall'articolo 9 della presente determinazione.

L'autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore costituisce procedimento autonomo rispetto ai procedimenti concernenti il pubblico spettacolo, le manifestazioni temporanee e gli ulteriori titoli abilitativi eventualmente richiesti dalla normativa vigente.

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga non sostituisce, né assorbe, gli ulteriori atti di assenso, autorizzazioni, segnalazioni certificate, licenze o nulla osta eventualmente necessari per lo svolgimento dell'evento.

Il SUAP assicura il coordinamento dei procedimenti amministrativi, provvedendo, ove necessario, all'istruttoria unitaria delle pratiche e all'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri e delle verifiche di competenza delle amministrazioni coinvolte.

La presente determinazione integra la disciplina procedimentale approvata con la Determinazione del Responsabile del Settore VIII n. 23 del 3 aprile 2026 senza modificarne il contenuto.

Restano pertanto integralmente efficaci tutte le disposizioni concernenti il pubblico spettacolo, la safety e la security, le verifiche delle Commissioni di Vigilanza, la documentazione tecnica,

gli adempimenti di pubblica sicurezza e ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente e dalla citata determinazione dirigenziale, che continuano a trovare piena applicazione.

## **Art. 11**

### **Istruttoria del procedimento e rilascio dell'autorizzazione in deroga**

Il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore è gestito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che opera quale responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Il SUAP provvede:

- a) alla ricezione dell'istanza presentata mediante il portale telematico;
- b) alla verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione prevista dalla presente determinazione;
- c) alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- d) alla verifica del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal Regolamento comunale in materia di autorizzazioni in deroga;
- e) alla verifica del rispetto delle condizioni previste dall'Ordinanza Sindacale vigente;
- f) all'acquisizione degli eventuali pareri, nulla osta o atti di assenso richiesti dalla normativa vigente;
- g) alla predisposizione della proposta di provvedimento conclusivo.

Qualora l'istruttoria abbia esito positivo, il Responsabile del procedimento trasmette gli atti all'Autorità competente per l'adozione del provvedimento finale.

Qualora l'istruttoria evidenzi la mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente o dal Regolamento comunale, il SUAP comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990.

L'autorizzazione in deroga ai limiti delle emissioni sonore è rilasciata dall'Autorità competente individuata dal vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, sulla base dell'istruttoria svolta dal SUAP.

Il provvedimento autorizzativo può contenere prescrizioni, limitazioni, condizioni e misure di mitigazione ritenute necessarie ai fini della tutela della salute pubblica, della quiete pubblica e dell'ambiente.

Il SUAP provvede alla trasmissione del provvedimento autorizzativo al richiedente e agli uffici comunali interessati, nonché agli altri enti eventualmente coinvolti nel procedimento.

Ai fini del monitoraggio dell'attività amministrativa, il SUAP annota gli estremi del provvedimento rilasciato nel repertorio informatico delle autorizzazioni in deroga, indicando:

- il numero del provvedimento;
- il soggetto richiedente;
- il sito interessato;
- la data dell'evento;
- gli estremi dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

La registrazione nel repertorio informatico ha esclusivamente finalità organizzative e di monitoraggio procedimentale e non modifica né sostituisce le forme di registrazione eventualmente previste dal vigente Regolamento comunale.

## Art. 12

### Sanzioni e provvedimenti conseguenti

*Le sanzioni riportate nel presente articolo costituiscono mera riproduzione delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e sono richiamate al solo fine di agevolarne l'applicazione nell'ambito del procedimento amministrativo disciplinato dalla presente determinazione.*

#### 1. Regime sanzionatorio

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del Codice Penale e dalle ulteriori disposizioni vigenti, alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente determinazione si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

In particolare:

Violazione	Sanzione prevista
Mancata ottemperanza ai provvedimenti adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995	da € 2.000,00 a € 20.000,00
Superamento dei valori limite di emissione o di immissione sonora di cui alla Legge n. 447/1995	da € 1.000,00 a € 10.000,00
Svolgimento di attività rumorosa temporanea senza la prescritta autorizzazione in deroga con superamento dei limiti consentiti	€ 2.000,00
Mancato rispetto degli orari stabiliti nell'autorizzazione in deroga	€ 500,00
Prosecuzione dell'attività oltre la data autorizzata (manifestazioni temporanee)	€ 2.000,00

#### 2. Diffida

Qualora gli organi competenti, mediante accertamenti tecnici o rilievi fonometrici, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente o dei limiti fissati nell'autorizzazione in deroga, il titolare dell'attività è contestualmente diffidato a cessare immediatamente la violazione e ad adottare tutte le misure necessarie per ricondurre le emissioni sonore entro i limiti consentiti.

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.50 del 27-06-2026 COMUNE DI POZZALLO

Il titolare dovrà dimostrare al Settore VIII – Urbanistica e Sviluppo Economico – Sportello Unico per le Attività Produttive di avere eseguito gli interventi tecnici necessari ad eliminare le cause del superamento dei limiti acustici.

### **3. Reiterazione della violazione**

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, venga accertata una nuova violazione entro i successivi dodici mesi e l'attività continui a superare i valori limite di immissione ovvero i limiti autorizzati in deroga, il Comune procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dal vigente Regolamento comunale.

In particolare:

- alla **prima reiterazione** è disposta la **sospensione dell'attività commerciale per cinque (5) giorni consecutivi**;
- in caso di **ulteriore reiterazione**, è disposta la **sospensione dell'attività per trenta (30) giorni consecutivi**.

### **4. Revoca dell'autorizzazione**

Restano ferme la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione in deroga nei casi previsti dal vigente Regolamento comunale e dalla presente determinazione, nonché l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative o penali previste dalla normativa vigente.

### **5. Applicazione delle sanzioni**

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo non esclude l'adozione di ulteriori provvedimenti di competenza dell'Autorità amministrativa o giudiziaria, né pregiudica l'esercizio dei poteri di ordinanza contingibile e urgente previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 13**

### **Orari di svolgimento delle attività e coordinamento con il Regolamento comunale**

#### **1. Disciplina degli orari**

Le attività disciplinate dalla presente determinazione devono essere svolte nel rispetto degli orari previsti dal vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e delle ulteriori disposizioni normative vigenti. L'orario oggetto dell'autorizzazione sarà espressamente richiamato nel titolo autorizzativo.

#### **2. Ordinanze sindacali**

Qualora, per motivate esigenze di tutela della salute pubblica, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana o per esigenze connesse a particolari periodi dell'anno, siano emanate Ordinanze Sindacali che disciplinino gli orari di utilizzo degli impianti di diffusione sonora, di svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali, delle manifestazioni temporanee o delle attività rumorose, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle predette Ordinanze, anche qualora derogatorie o più restrittive rispetto a quelle previste dal Regolamento comunale.

### **3. Prescrizioni contenute nell'autorizzazione**

L'autorizzazione in deroga può stabilire orari più restrittivi rispetto a quelli previsti dal Regolamento comunale o dalle Ordinanze Sindacali, qualora ciò sia ritenuto necessario in relazione alle caratteristiche del sito, alla tipologia dell'evento, alla presenza di ricettori sensibili o ad altre esigenze di tutela della quiete pubblica.

### **4. Prevalenza delle disposizioni più restrittive**

In caso di difformità tra le disposizioni contenute nel Regolamento comunale, nelle Ordinanze Sindacali e nel provvedimento autorizzativo, si applicano le prescrizioni maggiormente restrittive, adottate a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e della quiete dei cittadini.

### **5. Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente determinazione, trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, nelle Ordinanze Sindacali tempo per tempo vigenti e nella normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore

*Arch. Audenzio Rizzuto*

*(Sottoscritto con firma digitale)*



**COMUNE DI POZZALLO**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 1104 del 27-06-2026**

**Determinazione del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico**

**N. 50 DEL 27-06-2026**

**Ufficio: AGOSTA GIOVANNA - EDILIZIA PRIVATA**

**Oggetto: Disciplina del procedimento amministrativo concernente le attività di intrattenimento musicale, i piccoli trattenimenti e le autorizzazioni in deroga ai limiti delle emissioni sonore. Recepimento per quanto di competenza del SUAP, delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n.11 del 4 giugno 2026. Approvazione della modulistica di presentazione telematica delle istanze e del repertorio informatico delle pratiche.**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **27-06-2026** al **12-07-2026**

Li 27-06-2026

Il Responsabile della Pubblicazione

*Concetta Azzaro*  
(Sottoscritto con firma digitale)